

ASSICURAZIONE SANITARIA SANTÉVET PER CANI E GATTI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

Prodotto: Assicurazione sanitaria Santévet per cani e gatti (Edizione DG - SVIT - AXA – 01032026)

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Tua polizza assicurativa. Ti preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Puoi trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto denominato "Assicurazione sanitaria Santévet per cani e gatti" è una polizza assicurativa che copre le spese veterinarie che il proprietario di cani e gatti deve sostenere in caso di infortunio o malattia. Se acquistata la relativa garanzia opzionale, la polizza Ti tutela contro i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall'uso del Tuo animale domestico.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna a rimborsare tutte le Spese di seguito elencate:

1. Rimborso delle spese mediche in caso di Infortunio e in caso di Malattia:

- ✓ rimborso degli onorari dei medici veterinari (visita, esame, comprese le medicine non convenzionali);
- ✓ rimborso dei farmaci prescritti dal veterinario;
- ✓ rimborso delle spese per analisi di laboratorio, esami complementari (radiografia, ecografia, TAC, risonanza magnetica, ecc.);
- ✓ rimborso delle spese di trasporto in ambulanza per animali, a condizione che le condizioni dell'Animale richiedano tale mezzo di trasporto e che ciò sia convalidato dal veterinario;
- ✓ rimborso dei costi per la rimozione terapeutica del tartaro, dopo 2 anni di adesione alla presente Assicurazione e fino a una volta all'anno;



Che cosa non è assicurato?

Rimborso spese mediche:

La copertura assicurativa non si applica a:

- ✗ Qualsiasi farmaco prescritto che non sia correlato alla Malattia diagnosticata
- ✗ Ferite causate all'Animale da combattimenti tra cani organizzati
- ✗ Qualsiasi Intervento Chirurgico volto ad alleviare o eliminare i Difetti Fisici dell'Animale (dimensioni e correzione delle orecchie, dimensioni della coda, sindrome brachicefalica, ecc...)
- ✗ Qualsiasi Intervento Chirurgico non eseguito da un veterinario iscritto all'albo dei veterinari
- ✗ I costi di identificazione dell'Animale: Microchip o tatuaggio
- ✗ Spese per la diagnosi e il trattamento della rabbia e per i test antirabbici

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

✓ riabilitazione funzionale quando effettuata nell'ambito di una clinica veterinaria: fisioterapia, idroterapia, fisioterapia nell'ambito di una patologia diagnosticata da un veterinario e coperta dalla Polizza. 2. <u>Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e Malattia:</u> ✓ rimborso degli onorari dei medici veterinari relativi all'Intervento Chirurgico; ✓ rimborso delle spese per radiodiagnostica e analisi di laboratorio; ✓ rimborso delle spese farmaceutiche, di anestesia e di trattamento direttamente correlate all'Intervento Chirurgico; ✓ rimborso delle spese di degenza presso la clinica veterinaria necessarie per l'Intervento Chirurgico. ✓ <u>Responsabilità civile verso terzi</u> (opzionale): danni che il tuo animale può causare a terzi	✗ Spese per visite di valutazione comportamentale ✗ Costi di custodia in una clinica veterinaria senza giustificazione medica ✗ Spese per il rilascio di un passaporto o di qualsiasi altro documento ✗ Spese derivanti da Incidenti o Malattie causati da eventi bellici (civili o esteri), sommosse e movimenti popolari, disintegrazione del nucleo dell'atomo, maltrattamenti o cure insufficienti imputabili al proprietario, alle persone che hanno la custodia dell'Animale o alle persone che abitualmente convivono con esso ✗ Prodotti e procedure di cura prescritti dopo la data di scadenza della Polizza. ✗ Assicurati e/o Contraenti quando sono soggetti a sanzioni, restrizioni, embarghi totali o parziali o divieti previsti da convenzioni, leggi o regolamenti, compresi quelli emessi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Consiglio dell'Unione Europea o da qualsiasi altra legge nazionale applicabile ✗ Tutti i Sinistri e tutte le Malattie i cui primi sintomi siano manifestati prima della sottoscrizione della Polizza o durante i periodi di Carenza ✗ Per i cani, la rabbia, la malattia di Carré, l'epatite di Rubarth, la leptospirosi e il parvovirus non sono coperti se non sono state effettuate le vaccinazioni preventive ✗ Per i gatti, il tifo, la corizza, la calicivirosi, la leucosi e la rabbia non sono coperti se non sono state effettuate le vaccinazioni preventive ✗ Le patologie congenite ed ereditarie ✗ Costi relativi alla riproduzione, ai parti, ai tagli cesarei, alla diagnosi, al follow-up della gravidanza, all'aborto e alle sue conseguenze, all'inseminazione artificiale ✗ Allattamento e tutte le conseguenze della gestazione ✗ Costi dei farmaci per interrompere il calore ✗ Costi delle protesi oculari ✗ Costi di alimentazione, compresi integratori alimentari, terapeutici o dietetici ✗ Spese per la sterilizzazione, l'ooforectomia e la castrazione ✗ Vaccinazioni preventive o richiami non previsti nel Certificato di polizza ✗ Visite di controllo e prevenzione diverse da quelle previste nel Certificato di Polizza
--	--

	✗ Spese per l'acquisto di cosmetici, prodotti per la cura, l'igiene o il comfort e prodotti antiparassitari, lozioni, shampoo, dentifrici, ecc. ✗ Spese per protesi dentarie e quelle relative a qualsiasi attrezzatura esterna ✗ Spese di autopsia o cremazione <u>Responsabilità civile verso terzi (opzionale):</u> La copertura assicurativa non si applica ai seguenti danni: ✗ a cose che Tu e/o i Tuoi familiari conviventi avete in custodia, deposito o possesso per qualsiasi motivo; ✗ derivanti dall'esercizio di attività venatorie; ✗ causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza; ✗ ad altri animali di Tua proprietà o dei Tuoi familiari conviventi; ✗ conseguenti all'uso professionale dell'Animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti); ✗ causati da Animali durante il ricovero temporaneo in cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali; ✗ causati dall'Animale domestico quando non vengono rispettate le norme vigenti Sono inoltre esclusi i danni provocati o dipendenti da: ✗ la Tua condotta dolosa ✗ guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo ✗ la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive ed eventi simili, esposizioni, sfilate ✗ l'utilizzo dell'Animale in violazione della legislazione vigente, in particolare maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati. Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda alla Polizza.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le Franchigie, gli scoperti di polizza e le Perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Periodi di carenza: Infortuni o Malattie verificatisi nei periodi di carenza non sono coperti
- ! Limiti di età: la copertura si applica esclusivamente a cani e gatti di proprietà dell'Assicurato, di età compresa tra i due mesi e i cinque anni o gli otto anni, a seconda della specie, della razza e della formula scelta, come indicato nel Certificato di Polizza

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP Aggiuntivo ed alle condizioni di Polizza.



Dove vale la copertura?

Le garanzie assicurative previste da tutte le formule disponibili si applicano alle Spese sostenute dall'Assicurato in relazione a un Animale in Italia o durante viaggi all'estero (di durata inferiore a tre mesi).



Che obblighi ho?

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- Obbligo di comunicare per iscritto all'Assicuratore le circostanze che possono dare origine a una eventuale Sinistro;
- In caso di sinistro, obbligo in capo all'Assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- Obbligo di informare per iscritto l'Assicuratore di qualsiasi Sinistro, non appena ragionevolmente possibile dopo che l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, ma in ogni caso entro e non oltre cinque (5) giorni;
- Obbligo di collaborare in caso di Sinistro, fornire tutti i giustificativi richiesti dalla Compagnia e necessari alla valutazione del danno e sottoporre l'Animale a una perizia se richiesto dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio (incluse imposte) può essere pagato con carta di credito o addebito diretto. La prima rata del premio deve essere pagata alla data di sottoscrizione della Polizza con l'Intermediario assicurativo e per la durata definita dal contratto. Le rate successive del premio sono pagabili annualmente entro 10 giorni dal ricevimento della fattura o con rate mensili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza ha una durata di 12 mesi salvo diversamente indicato nella Scheda di Polizza. È previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha il diritto di recedere dalla Polizza comunicando all'Intermediario, o alla Compagnia sulla base delle indicazioni fornite da quest'ultima, la propria intenzione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione, con espressa dichiarazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dell'Intermediario.

La Polizza prevede il rinnovo tacito. Pertanto, in assenza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a 1 (uno) anno si rinnova per un altro 1 (uno) anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo.

ASSICURAZIONE SANITARIA SANTÉVET PER CANI E GATTI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Assicurazione sanitaria Santévet per cani e gatti (Edizione DG - SVIT - AXA – 01032026)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

Al contratto si applica la legge italiana.

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- Rimborso delle spese mediche in caso di infortunio e in caso di Malattia
- Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e Malattia
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
- Responsabilità civile verso terzi (opzionale): la Compagnia, fino al Limite indicato nel Certificato di Polizza, fornisce copertura all'Assicurato per i Danni causati involontariamente a terzi e che, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, a seguito di morte, lesioni personali o danni alla proprietà causati dall'Animale.
- Pacchetto Prevenzione: la Polizza include il rimborso in favore del Contraente di determinate spese di natura preventiva, entro il limite massimo annuo di rimborso indicato nel Certificato di Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (formula CAT INDOOR)

Se la Polizza è stipulata con la formula "CAT INDOOR", oltre alle esclusioni indicate nel DIP, sono esclusi dalla Polizza anche tutti i costi correlati a:

- un sinistro verificatosi all'aperto (incidente in giardino, su strade pubbliche, ecc.),
- un Infortunio o una Malattia derivante da una rissa tra il gatto assicurato e un altro animale all'esterno;
- una malattia virale trasmessa da un congenere (IVF, FeLV, ecc.), una malattia virale correlata a un agente patogeno del tipo H5N1 o H1N1 o assimilato o a una grave malattia epidemica o pandemica.



Ci sono limiti di copertura?

! Rimborso spese veterinarie: non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel DIP Danni.

! Responsabilità civile (opzionale)

- Razze escluse: le seguenti razze canine sono escluse da tutte le coperture previste dalla presente Sezione: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.
- Limiti di età: età dell'animale al momento della sottoscrizione: da 2 mesi a 10 anni. Non è possibile stipulare la presente garanzia assicurativa per Animali domestici che, secondo il Libretto sanitario, abbiano già compiuto 10 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.
Se l'animale compie 10 anni durante il Periodo di Copertura, la copertura assicurativa prevista dalla presente Sezione è valida fino alla scadenza annuale della Polizza.
- Persone non considerate terzi:
 - a) Il coniuge/convivente/partner civile, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente e/o persona a carico che conviva con l'Assicurato, come da certificato di stato di famiglia;
 - b) persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con Te, subiscano un danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

Franchigia

Euro

Pacchetto Prevenzione

Nessuna

Rimborso spese mediche in caso di infortunio e in caso di Malattia

Franchigia annua da 20 € a 70 € a seconda della formula scelta

Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e Malattia	Franchigia annua da 20 € a 70 € a seconda della formula scelta	
Responsabilità civile verso terzi: danni che il Tuo Animale può causare a Terzi	150,00 Euro	Per ogni Sinistro
 A chi è rivolto questo prodotto?		
Alla persona fisica residente in Italia o nella Città del Vaticano che intende proteggere il proprio animale domestico.		
 Quali costi devo sostenere?		
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 35 %.		

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti l'Assicurazione e/o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati alla Compagnia, che si avvale dell'Intermediario a tale scopo, al seguente indirizzo e-mail: vetassur@legalmail.it oppure tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Santevet – La rambla n°140 – 08002 Barcellona, Spagna.
All'IVASS	Qualora il reclamante non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo di competenza della Compagnia (o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo), il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS attivando la procedura in conformità con il disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, con le seguenti modalità: • via posta ordinaria all'indirizzo IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma; • via fax al numero +39 0642133206; • via PEC all'indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it oppure ivass@pec.ivass.it trasmettendo anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia, oltre al riscontro della stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Arbitro Assicurativo	Presentando un reclamo all'Arbitro Assicurativo tramite il portale dedicato disponibile sul suo sito web (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, ulteriori informazioni sulla presentazione del reclamo ed eventuali altre indicazioni rilevanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. Nel caso della procedura FIN-NET, l'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

I premi corrisposti non sono detraibili.

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.



Assicurazione sanitaria per cani e gatti

ASSICURAZIONE SANITARIA PER CANI E GATTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

www.santevet.it

DG-SVIT-AXA-01032026



Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive di glossario, costituiscono parte integrante del Set Informativo insieme ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni;
- DIP Aggiuntivo Danni;

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali sono indicati nella Polizza la somma assicurata e/o i massimali e per le quali è stato pagato il relativo premio, fatti salvi i limiti di indennizzo o di risarcimento, gli scoperti e le franchigie che possono essere previsti nelle seguenti condizioni di assicurazione.

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si prega di leggere attentamente il testo della Polizza, il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Documento redatto secondo le Linee Guida della Tavola Tecnica ANIA – Associazione dei Consumatori – Associazione degli Intermediari per Contratti Semplici e Chiari del 6 febbraio 2018.

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, le clausole che prevedono la decadenza, la nullità o la limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono indicate in grassetto.



AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. AXA France IARD, S.A., è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

Indice

GLOSSARIO	4	3.15 ONERI FISCALI	20
SEZIONE 1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7	3.16 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	21
E CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ		3.17 RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	21
SEZIONE 2: COSA È ASSICURATO	9	3.18 TERMINE DI PRESCRIZIONE	22
A. COSA GARANTIAMO	10	SEZIONE 4 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO	23
B. PERIODI DI CARENZA	11	DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ CONTRATTUALI	
C. COSA È ESCLUSO	11	4.1 DATI PERSONALI TRATTATI	25
D. GATTO DA APPARTAMENTO (CAT INDOOR)	13	4.2 TRATTAMENTI EFFETTUATI	25
SEZIONE 3- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	14	4.3 BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE	26
3.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE -	15	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	
RINNOVO - DISDETTA		A) ESECUZIONE DEL CONTRATTO O DELLE	26
3.2 PAGAMENTO DEL PREMIO	15	MISURE PRECONTRATTUALI	
3.3 ADEGUAMENTO DEL PREMIO E MODIFICA DELLE	16	B) OBBLIGHI DI LEGGE	26
CONDIZIONI CONTRATTUALI AL RINNOVO		C) INTERESSE LEGITTIMO	26
3.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	16	4.4 DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI	26
3.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	17	4.5 LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
3.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI MORTE,	17	4.6 PERIODI DI CONSERVAZIONE	28
CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE		4.7 MISURE DI SICUREZZA	28
3.7 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	18	4.8 ESERCIZIO DEI DIRITTI	28
3.8 CONTRATTI A DISTANZA - DIRITTO DI RIPENSAMENTO	18	4.9 DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO	29
3.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	18	APPENDICE 1: RESPONSABILITÀ	30
3.10 DENUNCIA DEL SINISTRO	19	CIVILE VERSO TERZI: DANNI CHE IL TUO ANIMALE	
3.11 ALTRE ASSICURAZIONI	20	PUÒ CAUSARE A TERZI (GARANZIA OPZIONALE)	
3.12 MODIFICHE ALL'ASSICURAZIONE	20	APPENDICE 2: FORMULE ASSICURATIVE	34
3.13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	20	E LIVELLI DI COPERTURA	
3.14 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANIMALE ASSICURATO	20	APPENDICE 3: CONDIZIONI GENERALI	36
		RELATIVE AL PACCHETTO PREVENZIONE	

Glossario

Ai fini della presente Polizza, le Parti concordano che i termini in maiuscolo abbiano il seguente significato:



Animale o Animale Domestico:

il cane o il gatto, maschio o femmina, di proprietà dell'Assicurato, identificabile tramite microchip, i cui dati sono indicati nella Scheda di Polizza.

Area Clienti: l'area dedicata al Contraente sul portale web o sull'app dell'Intermediario, accessibile tramite credenziali personali.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia o nella Città del Vaticano il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione o il proprietario dell'Animale Domestico. I termini "Tu" "Te" e "Tuo/i" utilizzati nella Polizza si riferiscono all'Assicurato.

Carenza: il periodo durante il quale l'Assicurazione non è operativa. **Se il Sinistro si verifica durante questo periodo, la Compagnia non è tenuta a pagare l'Indennizzo.**

Compagnia: AXA FRANCE IARD, S.A., con capitale sociale di € 214.799.030, impresa di assicurazione soggetta al Codice delle Assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede lega-

le in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX. Numero di registrazione IVASS II.00600 e codice di autorizzazione 10831.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendone i relativi obblighi.

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Contratto di assicurazione o Assicurazione o Polizza: il presente contratto di assicurazione.

Danno accertato: danno il cui impor-

to è determinato sulla base della Polizza, al netto delle Franchigie e degli Scoperti o di eventuali limiti massimi e sottolimiti di Indennizzo previsti.

Day Hospital: degenza diurna in una struttura veterinaria a seguito di un Intervento Chirurgico documentato da Documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria: qualsiasi documento, cartella clinica o certificato redatto da un veterinario debitamente iscritto all'Albo dei Veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell'Animale come indicati nel Certificato di Polizza, nonché l'anamnesi, i sintomi, la diagnosi, la dimissione ed eventuali terapie prescritte.

Franchigia: la parte del Danno che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, l'Indennizzo viene pagato al netto della Franchigia dal Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Indennizzo: l'importo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro coperto dalla Polizza.

Infortunio: evento dovuto a cause fortuite, violente ed esterne, che produce lesioni fisiche oggettivamente verificabili.

Intermediario: VETASSUR SAS, intermediario assicurativo con sede legale in 35 Rue De Marseille, 69007, Lione, Francia, soggetto alla vigilanza all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) con il numero di iscrizione ORIAS 07003163, iscritto al Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS con il n. UE00012424, autorizzato ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento.

Intervento Chirurgico: qualsiasi intervento effettuato da un veterinario debitamente iscritto all'Albo dei Medici Veterinari presso il relativo Ordine Provinciale su una parte del corpo dell'Animale assicurato, che comporti l'incisione della sua superficie corporea o l'asportazione di un organo, effettuato in anestesia generale o locale, con lo scopo di prevenire o curare una patologia.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Libretto sanitario: documento in cui sono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza.

Malattia: qualsiasi alterazione dello stato di salute clinicamente diagnosticabile, che non sia una malformazione o un difetto fisico e non sia dipendente da un Infortunio.

Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dalla normale struttura morfologica dell'organismo o di un organo dovuta a condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale/Somma Assicurata: l'importo massimo che la Compagnia si impegna a pagare durante il Periodo di Copertura.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza con circuiti integrati. L'impianto sottocutaneo contiene un numero di identificazione univoco.

Periodo di Copertura: periodo di efficacia della Polizza come indicato nella Scheda di Polizza.

Premio: somma dovuta dal contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione. Il Premio include il costo del Pacchetto di Prevenzione fornito da Vetassur, che consente, su base annuale, il rimborso in favore del Contraente di determinate spese di natura preventiva, entro il limite massimo annuo di rimborso indicato nel Certificato di Polizza.

Ripensamento: il diritto di recedere unilateralmente dalla Polizza dopo il quattordicesimo giorno dalla sua stipulazione e prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 1 del D.Lgs. 206/2005.

Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.

Scheda di Polizza/ Certificato di Polizza: il documento rilasciato dalla Compagnia a seguito del pagamento del Premio da parte del Contraente e che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile.

Scoperto: la parte del Danno, espressa in percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: l'evento coperto dall'Assicurazione.

Spese veterinarie o Spese: le spese sostenute dall'Assicurato, rimborsate dalla Compagnia nei limiti e alle condizioni previste dalla Polizza.

Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurati.



SEZIONE 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ



La copertura prevista dal presente Contratto di Assicurazione SANTÉVET si applica esclusivamente a cani e gatti di proprietà dell'Assicurato, di età compresa tra i due mesi e i cinque anni o gli otto anni, a seconda della specie, della razza e della formula scelta, come indicato nel Certificato di Polizza.

Gli animali devono essere identificati tramite Microchip, i cui dati sono indicati nel Certificato di Polizza. L'Animale deve essere registrato con un apposito Libretto sanitario e regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione.

Lo scopo dell'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** è quello di rimborsare all'Assicurato una parte delle Spese Veterinarie sostenute dall'Assicurato a seguito di una Malattia o di un Infortunio dell'Animale e in conformità con i termini e le condizioni stabiliti in Polizza.

L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** copre le Spese relative all'Animale indicato nel Certificato di Polizza. L'**ASSICURAZIONE SANTÉVET** prevede diverse formule di copertura, come specificato in maggior dettaglio nell'Appendice 2 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, scegli la formula più adatta alle Tue esigenze. Tale scelta risulterà dai dati da Te forniti al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e indicati nel Tuo Certificato di Polizza.

Le garanzie assicurative previste da tutte le formule disponibili si applicano alle Spese sostenute dall'Assicurato in Italia o durante viaggi all'estero **(di durata inferiore a tre mesi)** in relazione a un Animale.

La Polizza è costituita dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dal Certificato di Polizza.



SEZIONE 2

COSA È ASSICURATO



A. COSA GARANTIAMO

Se l'Animale è vittima di un Infortunio o di una Malattia che richiede l'intervento di un veterinario debitamente iscritto all'Ordine dei Veterinari, la Compagnia si impegna a rimborsare tutte le Spese di seguito elencate che ne derivano:

1. Rimborso delle spese mediche in caso di Infortunio e in caso di Malattia

- rimborso degli onorari dei medici veterinari (visita, esame, comprese le medicine non convenzionali);
- rimborso dei farmaci prescritti dal veterinario;
- rimborso delle spese per analisi di laboratorio, esami complementari (radiografia, ecografia, TAC, risonanza magnetica, ecc.);
- rimborso delle spese di trasporto in ambulanza per animali, a condizione che le condizioni dell'Animale richiedano tale mezzo di trasporto e che ciò sia convalidato dal veterinario;
- rimborso dei costi per la rimozione terapeutica del tartaro, **dopo 2 anni di adesione alla presente Assicurazione e fino a una volta all'anno;**
- riabilitazione funzionale quando effettuata nell'ambito di una clinica veterinaria: fisioterapia, idroterapia, fisioterapia nell'ambito di una patologia diagnosticata da un veterinario e coperta dalla Polizza.

2. Rimborso delle spese di Intervento Chirurgico in caso di Infortunio e Malattia

- rimborso degli onorari dei medici veterinari relativi all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese per radiodiagnostica e analisi di laboratorio;
- rimborso delle spese farmaceutiche, di anestesia e di trattamento direttamente correlate all'Intervento Chirurgico;
- rimborso delle spese di degenza presso la clinica veterinaria necessarie per l'Intervento Chirurgico.

Il rimborso delle suddette spese **avviene a condizione che l'Assicurato dimostri l'ammontare delle spese effettivamente sostenute ed entro i limiti della Somma Assicurata e al netto degli importi di Franchigia e di Scoperto indicati nella Polizza.**



B. PERIODI DI CARENZA

La copertura assicurativa su cui la presente Polizza ha effetto:

- in caso di Infortunio o Intervento chirurgico a seguito di Infortunio, verificatosi 48 ore dopo l'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di Malattia dopo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione, **a condizione che la prima manifestazione della Malattia si verifichi dopo tale periodo;**
- in caso di Intervento Chirurgico a seguito di una Malattia o dell'insorgenza di un problema alle ghiandole lacrimali, dopo un periodo di 5 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione e a condizione che la prima insorgenza di tale Malattia sia avvenuta dopo un periodo di 45 giorni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- in caso di spese relative a rotture del legamento crociato, indipendentemente dalla causa, dopo un periodo di 5 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Assicurazione **e a condizione che i primi segni di rottura si manifestino dopo tale periodo.**

C. COSA È ESCLUSO

La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza non si applica a:

- a. Qualsiasi farmaco prescritto che non sia correlato alla Malattia diagnosticata;**
- b. Ferite causate all'Animale da combattimenti tra cani organizzati;**
- c. Qualsiasi Intervento Chirurgico volto ad alleviare o eliminare i Difetti Fisici dell'Animale (dimensioni e correzione delle orecchie, dimensioni della coda, sindrome brachicefalica, ecc...);**
- d. Qualsiasi Intervento Chirurgico non eseguito da un veterinario iscritto all'albo dei veterinari;**
- e. I costi di identificazione dell'Animale: Microchip o tatuaggio;**
- f. Spese per la diagnosi e il trattamento della rabbia e per i test antirabbici;**
- g. Spese per visite di valutazione comportamentale;**
- h. Costi di custodia in una clinica veterinaria senza giustificazione medica;**
- i. Spese per il rilascio di un passaporto o di qualsiasi altro documento;**
- j. Spese derivanti da Incidenti o Malattie causati da eventi bellici (civili o esteri), sommosse e movimenti popolari, disintegrazione del nucleo dell'atomo, maltrattamenti o cure insufficienti imputabili al proprietario, alle persone che**



hanno la custodia dell'Animale o alle persone che abitualmente convivono con esso.

- k. Prodotti e procedure di cura prescritti dopo la data di scadenza della Polizza.**
- l. Assicurati e/o Contraenti quando sono soggetti a sanzioni, restrizioni, embarghi totali o parziali o divieti previsti da convenzioni, leggi o regolamenti, compresi quelli emessi dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Consiglio dell'Unione Europea o da qualsiasi altra legge nazionale applicabile. Resta inteso che la presente disposizione si applica solo nel caso in cui la Polizza e/o gli Animali assicurati e/o le attività rientrino nell'ambito di applicazione di sanzioni, restrizioni, embargo totale, parziale o divieto. La presente esclusione si applica anche a qualsiasi copertura facoltativa acquistata nell'ambito della Polizza.**
- m. Tutti i Sinistri e tutte le Malattie i cui primi sintomi siano manifestati prima della sottoscrizione della Polizza o durante i periodi di Carenza (come definiti nella Sezione 2 (B) della Polizza), comprese le conseguenze da essi derivanti per l'intera durata della Polizza.**
- n. Per i cani, la rabbia, la malattia di Carré, l'epatite di Rubarth, la leptospirosi e il parvovirus non sono coperti se non sono state effettuate le vaccinazioni preventive.**

- o. Per i gatti, il tifo, la corizza, la caliciviroosi, la leucosi e la rabbia non sono coperti se non sono state effettuate le vaccinazioni preventive.**
- p. Le patologie congenite ed ereditarie, comprese le malattie descritte di seguito, indipendentemente dalla loro causa:**
 - **Displasia dell'anca, compresi i costi diagnostici;**
 - **Difetto del setto ventricolare, stenosi aortica;**
 - **Sindrome brachicefalica (palato molle, stenosi delle narici, inversione del ventricolo laringeo, stenosi del piloro, ernia iatale);**
 - **Entropion, ectropion, ciglia ectopiche;**
 - **Criptorchidismo;**
 - **Ernia ombelicale;**
 - **Siringomielia e malformazione di Chiari;**
 - **Policistosi renale;**
 - **Shunt portosistemico;**
 - **Megaesofago;**
 - **Costi relativi a tutte le patologie del gomito;**
 - **Lussazioni della rotula;**
 - **Cardiomiopatia;**
 - **Ipersessualità.**
- q. Costi relativi alla riproduzione, ai parti, ai tagli cesarei, alla diagnosi, al follow-up della gravidanza, all'aborto e alle sue conseguenze,**

- all'inseminazione artificiale;
- r. Allattamento e tutte le conseguenze della gestazione;
 - s. Costi dei farmaci per interrompere il calore;
 - t. Costi delle protesi oculari;
 - u. Costi di alimentazione, compresi integratori alimentari, terapeutici o dietetici;
 - v. Spese per la sterilizzazione, l'ooforectomia e la castrazione;
 - w. Vaccinazioni preventive o richiami non previsti nel Certificato di polizza;
 - x. Visite di controllo e prevenzione diverse da quelle previste nel Certificato di Polizza;
 - y. Spese per l'acquisto di cosmetici, prodotti per la cura, l'igiene o il comfort e prodotti antiparassitari, lozioni, shampoo, dentifrici, ecc.;
 - z. Spese per protesi dentarie e quelle relative a qualsiasi attrezzatura esterna;
 - aa. Spese di autopsia o cremazione.

D. GATTO DA APPARTAMENTO (CAT INDOOR)

Se la Polizza è stipulata con la formula "CAT INDOOR", oltre alle esclusioni di cui sopra, sono esclusi dalla Polizza anche tutti i costi correlati a:

- un sinistro verificatosi all'aperto (incidente in giardino, su strade pubbliche, ecc.);
- un Infortunio o una Malattia derivante da una rissa tra il gatto assicurato e un altro animale all'esterno;
- una malattia virale trasmessa da un congenere (IVF, FeLV, ecc.), una malattia virale correlata a un agente patogeno del tipo H5N1 o H1N1 o assimilato o a una grave malattia epidemica o pandemica.



SEZIONE 3

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



1. DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – CESSAZIONE

L'Assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; in caso contrario ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le successive rate del Premio, l'Assicurazione è sospesa a partire dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e riprende efficacia a partire dalla mezzanotte del giorno del pagamento, fatte salve le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto, laddove la legge o la Polizza facciano riferimento al "Periodo di Copertura"/ "periodo di assicurazione", tale periodo deve intendersi coincidente con un anno.

Il Contraente ha il diritto di recedere dalla Polizza comunicando all'Intermediario, o alla Compagnia sulla base delle indicazioni fornite da quest'ultima, la propria intenzione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione, con espressa dichiarazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dell'Intermediario. La Compagnia provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere la disdetta della Polizza.

La Polizza prevede il rinnovo tacito. Pertanto, in assenza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a 1 (uno) anno si rinnova per un altro 1 (uno) anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio o le rate del Premio entro i termini concordati.

A fronte degli obblighi della Compagnia relativi alla copertura assicurativa prevista dalla Polizza, **il Contraente si impegna a pagare il Premio dell'importo indicato nel Certificato di Polizza. Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione o in rate mensili.**

Il pagamento delle rate del Premio successive alla prima, ove applicabile, deve essere effettuato entro i termini stabiliti, secondo le disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del Premio, **se il pagamento delle rate successive alla prima non è stato effettuato entro i termini stabiliti, al momento del pagamento dei Premi scaduti devono essere pagate anche le rate del Premio non ancora scadute, fino al completamento dell'anno.**

Il premio o la rata del Premio devono essere versati all'Intermediario a cui è stata assegnata la Polizza,

alla Compagnia o a un suo rappresentante, secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia. La Compagnia provvede ad autorizzare i soggetti che possono ricevere il pagamento del Premio.

Le rate del Premio, qualora sia stata scelta la modalità frazionata, vengono pagate tramite **addebito su carta di credito o tramite la procedura di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) a seconda della scelta effettuata dal Contraente al momento della stipulazione della Polizza.**

Il Contraente, durante il Periodo di Copertura, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Intermediario qualsiasi evento che possa verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei Premi o al conto corrente sul quale viene effettuato l'addebito SDD, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) modifica del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;**
- b) chiusura del conto corrente a cui è collegata la carta di credito;**
- c) chiusura del rapporto di conto corrente su cui avviene l'addebito SDD.**

In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile del Premio, si applicano le disposizioni dell'art. 3.1 in relazione alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

3. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AL RINNOVO

Se, alla scadenza della Polizza, la Compagnia intende apportare modifiche al Premio e/o alle condizioni contrattuali rispetto a quelle precedentemente concordate, deve darne comunicazione scritta al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione tramite e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il Contraente comunica di non accettare il nuovo Premio e/o le nuove condizioni contrattuali o non dichiara la propria accettazione dandone comunicazione alla Compagnia o all'Intermediario tramite e-mail o lettera raccomandata prima della scadenza, la Polizza si intenderà risolta alla scadenza.

In ogni caso, il pagamento del nuovo Premio per l'anno successivo e il ritiro della relativa quietanza che sia stato effettuato dal Contraente entro la data di scadenza devono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia i cambiamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia

al momento della stipula della Polizza, la Compagnia non avrebbe stipulato l'Assicurazione o l'avrebbe stipulata ad un Premio più elevato.

In tal caso, la Compagnia può recedere dalla Polizza, dandone comunicazione scritta all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o è venuta a conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe concesso l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione avrebbe richiesto un Premio più elevato.

La Compagnia ha diritto ai Premi relativi al Periodo di Copertura in corso al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, l'Indennizzo dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nella Polizza e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo della stipulazione della Polizza stessa.

Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'Indennizzo dovuto in

caso di Sinistro, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportarne la diminuzione. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate del Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

6. CESSAZIONE DEL RISCHIO IN CASO DI MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia in caso di vendita, decesso o cessione dell'Animale. La Polizza cesserà se il Rischio cessa di esistere dopo la stipulazione della Polizza, ma la Compagnia avrà diritto al pagamento dei Premi fino a quando la cessazione del Rischio non le sarà comunicata o non le sarà altrimenti nota. I Premi relativi al periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero, ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile.

7. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell'Assicurato, rese al momento della sottoscrizione della Polizza, relative a circostanze che incidono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la risoluzione della Polizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

8. CONTRATTI A DISTANZA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il cosiddetto Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni, qualora la Polizza sia stata stipulata a distanza mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, ha il diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni dalla data della stipulazione, senza alcuna penalità e senza doverne indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve essere un "Consumatore" (come definito dall'articolo 67-ter, comma 1, lettera d) e dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il cosiddetto Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni, e deve inviare, prima della scadenza di tale termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

dell'Intermediario con cui manifesta l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso, l'Assicurato ha diritto al rimborso del Premio pagato e non utilizzato, al netto degli oneri fiscali che, per legge, rimangono a carico dell'Assicurato.

Ai sensi dell'art. 67-terdecies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il cosiddetto Codice del Consumo), la Compagnia trattiene la frazione del Premio relativa al periodo in cui la Polizza ha avuto efficacia.

Il diritto di recesso non ha effetto se un Sinistro si è già verificato prima che la Compagnia riceva la comunicazione di recesso o alla data di ricezione della stessa.

In tali casi, la Compagnia si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

9. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e la Compagnia hanno il diritto di recedere dalla Polizza comunicando tale intenzione all'altra parte tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, il recesso ha effetto a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di invio della comunicazione di recesso da parte della Compagnia o del Contraente.

A seguito della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia o del Contraente, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte del Premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non potrà mai essere inteso come una rinuncia al diritto di recesso. Tutti i termini e gli effetti del recesso sopra descritti rimangono inalterati.

10. DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. La denuncia del Sinistro deve avvenire tramite comunicazione scritta tramite lettera o e-mail e successivamente devono essere forniti alla Compagnia i seguenti documenti a seconda della garanzia attivata:

- **copia del referto veterinario, delle certificazioni e della Documentazione in generale relativa all'Infortunio, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia, il certificato veterinario deve indicare la patologia riscontrata;**
- **ulteriori certificati medici, prescrizioni e**

documentazione attestante il possibile decorso della Malattia.

Il Contraente deve inoltre consentire alla Compagnia di effettuare le indagini e le valutazioni necessarie, anche sull'Animale.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ai fini dell'elaborazione della richiesta di Indennizzo, la Compagnia potrà contattare il veterinario che ha visitato l'Animale oppure, autonomamente, richiedere all'Assicurato/Contraente un' anamnesi completa dell'Animale, certificata da un veterinario debitamente iscritto all'Albo dei Veterinari presso il relativo Ordine provinciale.

Prima del rimborso, la Compagnia ha il diritto di far effettuare una perizia da un veterinario a sua scelta e a proprie spese. Tale valutazione potrà richiedere elementi della cartella clinica dell'Animale, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire tempestivamente su richiesta della Compagnia, pena l'impossibilità di valutare il Sinistro e calcolare l'Indennizzo.

Gli importi dei rimborsi delle Spese sostenute a cui l'Assicurato ha diritto in base al piano scelto sono riportati nel Certificato di Polizza. A condizione che la pratica sia completa, il pagamento sarà effettuato il prima possibile, o comunque entro 30 giorni dalla data di conferma della completezza della pratica da parte della Compagnia.

11. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio coperto dalla presente Polizza. L'omessa comunicazione alla Compagnia comporterà la perdita del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente deve notificarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il risarcimento dovuto in base al rispettivo contratto considerato autonomamente, purché la somma complessiva non superi l'importo del danno.

12. MODIFICHE ALL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche all'Assicurazione stipulata devono essere richieste dal Contraente con comunicazione scritta – da effettuarsi anche tramite l'Intermediario – e risultare da un documento specifico sottoscritto dal Contraente. Qualora la Compagnia accetti la modifica proposta, emetterà un'Appendice alla Polizza che modifica parzialmente la Polizza stipulata.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile alla Polizza è quella italiana. Il foro competente è quello del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

14. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI ASSICURATI

La Compagnia ha sempre il diritto di richiedere ulteriori informazioni relative all'Animale o di effettuare una perizia in caso di Sinistro e il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire le indicazioni e le informazioni richieste e a mettere a disposizione l'Animale per eventuali perizie in caso di Sinistro, pena l'impossibilità di valutare il Sinistro o calcolare l'Indennizzo.

15. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

16. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nella presente Polizza, si applicano le disposizioni di legge.

17. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

A. RECLAMI

I reclami relativi al presente Contratto di Assicurazione possono essere indirizzati alla Compagnia che si avvale dell'Intermediario a tale scopo al seguente indirizzo e-mail: vetassur@legalmail.it oppure tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Santevet – La rambla n°140 – 08002 Barcellona, Spagna.

In caso di esito insoddisfacente o di risposta tardiva, i reclami possono essere presentati all'IVASS, al seguente indirizzo: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Informazioni: www.ivass.it.

I reclami possono essere presentati all'IVASS utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'IVASS nella sezione Reclami, accessibile anche tramite il link sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

Il reclamo deve contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale numero di telefono;
- b) l'identificazione della persona o delle persone oggetto del reclamo;
- c) una breve descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore dall'intermediario assicurativo e della relativa risposta, se presente;
- e) ogni documento utile a descrivere più dettagliatamente le circostanze.

In mancanza delle informazioni di cui sopra, l'IVASS può richiedere ulteriori informazioni al reclamante.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, ovvero delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante domiciliato in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organismo settoriale estero competente per la risoluzione delle controversie, dandone comunicazione al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri a carico del reclamante, l'IVASS ottiene il previo consenso di quest'ultimo. La risposta dell'organismo competente viene trasmessa tempestivamente dall'IVASS al reclamante direttamente

al sistema/organismo estero competente dello Stato membro che richiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

L'organismo straniero competente è reperibile sul sito web <http://www.ec.europa.eu/fin-net>

B. RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Prima di adire l'autorità giudiziaria, i contraenti/assicurati possono ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui:

(i) l'Arbitro Assicurativo

Presentando un reclamo all'Arbitro Assicurativo tramite il portale dedicato disponibile sul suo sito web (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, ulteriori informazioni sulla presentazione del reclamo ed eventuali altre indicazioni rilevanti.

(ii) La mediazione, che costituisce un presupposto obbligatorio per l'ammissibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario.

Rivolgendosi a un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia italiano, disponibile all'indirizzo www.giustizia.it (Legge n. 98 del 9 agosto 2013).

(iii) Negoziazione assistita

Mediante una richiesta presentata dal legale dell'assicurato alla controparte interessata.

C. CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE E ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

In caso di Sinistro, qualora le Parti non concordino sulla quantificazione dell'importo del Danno, esse hanno il diritto di risolvere la controversia nominando a tal fine uno o più arbitri, da designare con atto specifico. Si precisa che il ricorso a tale procedura non esclude la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si estinguono per prescrizione nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, ad eccezione del diritto al pagamento del premio, che si estingue per prescrizione nel termine di un anno. Nell'assicurazione di responsabilità civile (ove stipulata), il termine di prescrizione di due anni decorre dal giorno in cui la parte lesa ha presentato per la prima volta una richiesta di risarcimento all'Assicurato/Contraente o ha avviato un procedimento legale contro l'Assicurato/Contraente al fine di ottenere tale risarcimento.

SEZIONE 4

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ CONTRATTUALI



In qualità di sottoscrittore del nostro contratto assicurativo, è probabile che Tu fornisca all'Intermediario dati personali che Ti riguardano.

Tali dati sono trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e alle condizioni descritte di seguito.

L'Intermediario è il titolare del trattamento dei dati effettuato ai fini della gestione del Tuo contratto assicurativo.

AXA France IARD, l'assicuratore del rischio, è il titolare del trattamento dei dati che le sono stati affidati ai fini della gestione del contratto assicurativo.

La presente informativa ha lo scopo di fornirTi maggiori dettagli sul trattamento dei Tuoi dati personali da parte dei titolari del trattamento indicati di seguito. Puoi inoltre consultare la nostra informativa sulla protezione dei dati personali sul nostro sito web.



1 - DATI PERSONALI TRATTATI

- I tuoi dati identificativi: cognome, nome, indirizzo postale, e-mail, numero di telefono, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, documento di identità
- I dati del Tuo animale domestico, quali il numero del microchip o del tatuaggio,
- Dati economici e finanziari quali il Tuo IBAN e le coordinate bancarie
- Codice fiscale

2 - TRATTAMENTI EFFETTUATI

Da VETASSUR:

VETASSUR, in qualità di incaricata dell'intermediazione e della gestione, è titolare del trattamento per quanto segue:

- Esecuzione di misure precontrattuali quali l'obbligo di fornire informazioni, la consulenza, i preventivi o le simulazioni assicurative
- Stipula dei contratti
- Gestione della durata del contratto
- Riscossione dei premi e versamento alla Compagnia
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta contro le frodi
- Riscossione dei premi (in via amichevole e contenziosa)
- Gestione dei sinistri nei limiti dei poteri conferiti

- Esercizio dei ricorsi
- Gestione standard dei sinistri
- Archiviazione dei documenti gestionali e contabili
- Gestione dei contenziosi
- Gestione Payvet
- Produzione di statistiche
- Analisi delle nostre interazioni per migliorare i nostri servizi

Da AXA France IARD:

AXA France IARD, S.A., con capitale sociale di 214.799.030 €, impresa di assicurazione disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 722 057 460, con sede legale in 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). N° d'identifiant unique ADEME FR232655_01GSTX

- Azioni nell'ambito della sottoscrizione o della gestione del contratto
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi
- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Lotta alle frodi
- Reclami complessi presentati dalle autorità
- Gestione dei contenziosi

3 - LE BASI GIURIDICHE CORRISPONDENTI ALLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Di seguito sono riportate le basi giuridiche per ciascuna finalità del trattamento:

a. Esecuzione del contratto o misure precontrattuali

- Esecuzione di misure precontrattuali quali l'obbligo di informazione, consulenza, preventivo o la simulazione assicurativa.
- Esecuzione degli atti di sottoscrizione, gestione e successiva esecuzione del contratto
- Recupero
- Esercizio della rivalsa
- Gestione dei sinistri e delle controversie
- Processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione in relazione alla stipula o all'esecuzione del contratto. Alcuni dati possono portare a decisioni relative alla stipula e all'esecuzione del contratto, in particolare alla determinazione dei prezzi e all'adeguamento delle garanzie
- Revisione, valutazione, controllo e monitoraggio dei rischi

b. Obblighi legali

- Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Adempimento degli obblighi legali, normativi e/o amministrativi.

c. Interesse legittimo

- Lotta alle frodi, se necessario, attraverso tecniche di targeting e profilazione. Al fine di tutelare gli interessi di tutte le parti non coinvolte in frodi
- Studi statistici e attuariali
- Miglioramento continuo delle offerte
- Il miglioramento continuo dei processi e il rafforzamento della conoscenza dei clienti a rischio a livello del Gruppo AXA.

4 - DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali che Ti riguardano potranno essere comunicati, se necessario e in relazione alle finalità sopra indicate, alle entità del Gruppo AXA e alle entità del "Gruppo SANTEVET" di cui fa parte VETASSUR, nonché ai partner, agli intermediari, ai riassicuratori e agli assicuratori interessati, nonché alle associazioni professionali, organizzazioni sociali delle persone interessate, ai subappaltatori e ai fornitori di servizi, nella misura necessaria all'espletamento dei compiti loro incombenti o loro affidati.

Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi legali e normativi, i titolari del trattamento possono comunicare i dati personali alle autorità amministrative e giudiziarie legalmente autorizzate.

Nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, tali dati possono essere condivisi anche tra le entità giuridiche del Gruppo AXA che possono avere sede all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, al fine di arricchire i processi di screening locali e dell'Unione Europea e di attuare un approccio comune alla classificazione del rischio dei clienti in tutto il Gruppo AXA.

5 - LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento effettuato da AXA France IARD:

Il Gruppo AXA ha adottato standard interni di protezione dei dati e di sicurezza informatica per garantire la protezione e la sicurezza dei vostri dati.

Attualmente, i data center del Gruppo AXA in cui sono ospitati i vostri dati si trovano in Francia. Per quanto riguarda i trattamenti effettuati al di fuori del Gruppo AXA da partner esterni, viene prestata particolare attenzione al luogo del trattamento, al suo livello di sicurezza (operativa e tecnica) e al livello di protezione dei dati personali nel paese destinatario, al fine di garantire un livello ottimale di protezione. Il trattamento attualmente effettuato al di fuori dello Spazio economico europeo riguarda il trattamento relativo a determinati tipi di atti di gestione, l'invio occasionale di e-mail o SMS, la supervisione delle infrastrutture o la manutenzione di determinate applicazioni. Tale trattamento effettuato da paesi terzi

è soggetto a un quadro giuridico (clausole contrattuali standard, norme aziendali vincolanti).

Tali documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo AXA, al seguente indirizzo: service.informationclient@axa.fr

Trattamenti effettuati da VETASSUR:

I nostri server e il nostro personale si trovano nello Spazio economico europeo.

Potremmo trasferire i Tuoi dati personali a fornitori di servizi situati al di fuori dell'Unione Europea, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei nostri servizi o per adempiere a un obbligo legale (ad esempio, obblighi di rendicontazione fiscale).

In questo caso, il trasferimento dei dati personali dell'utente è limitato ai paesi che sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea come aventi un livello di protezione adeguato. Per gli altri paesi, tale trasferimento può avvenire solo se il destinatario dei dati fornisce garanzie sufficienti che il trasferimento sarà effettuato in conformità con i requisiti della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e, in quanto tale, rispetta le clausole contrattuali standard della Commissione Europea o le norme interne vincolanti della società.

Tali documenti sono disponibili su richiesta scritta al Responsabile della protezione dei dati di VETASSUR al seguente indirizzo: DPO@santevet.com

6 - PERIODI DI CONSERVAZIONE

I vostri dati personali sono conservati dalla Compagnia e dall'Intermediario in conformità con i termini previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità amministrative applicabili. Ciò avviene anche in base a vincoli operativi, tra cui in particolare la gestione contabile del rapporto con il cliente, la verifica di azioni legali o procedimenti giudiziari o richieste da parte di enti pubblici.

7. MISURE DI SICUREZZA

La Compagnia e l'Intermediario adotteranno misure di sicurezza digitale di natura organizzativa, tecnica e fisica per proteggere i dati personali da alterazioni, distruzione e accessi non autorizzati.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Nell'ambito del trattamento da noi effettuato, l'utente ha diritto a quanto segue, in conformità con la normativa vigente.

Diritto di accesso: il diritto di essere informati sui dati personali in possesso della Compagnia e dall'Intermediario e di richiederne il pieno accesso.

Diritto di rettifica: il diritto di chiederci di rettificare i tuoi dati personali, in particolare se la situazione cambia.

Diritto alla cancellazione: puoi chiederci di cancellare i Tuoi dati personali, in particolare quando non sono più necessari o quando revochi il Tuo consenso al trattamento di determinati dati, a meno che non sussista un'altra base giuridica per tale trattamento.

Diritto di fornire istruzioni sul trattamento dei dati personali in caso di decesso.

Diritto di limitare il trattamento: il diritto di chiederci di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali.

Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di recuperare i dati che ci hai fornito in un formato strutturato se ciò è necessario per il contratto o se hai acconsentito all'uso di tali dati. Tali dati possono essere trasmessi direttamente al titolare del trattamento di tua scelta, ove tecnicamente fattibile.

Diritto di revocare il consenso: diritto di revocare il consenso prestato per il trattamento su tale base. Tale revoca è valida per il futuro e non mette in discussione la liceità del trattamento già effettuato. Essa può rendere impossibile l'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca un motivo di risoluzione riconosciuto dal diritto assicurativo.

Diritto di opposizione: il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, in particolare per quanto riguarda il trattamento basato sul legittimo interesse.

Recapiti del responsabile della protezione dei dati

È possibile esercitare tali diritti inviando una semplice richiesta al seguente indirizzo:

All'Intermediario:

Via e-mail all'indirizzo dpo@santevet.com o per posta al Responsabile della protezione dei dati - Corso Sempione n. 68 - 20154 MILANO.

Alla Compagnia:

Via e-mail a AXA France IARD : service.informationclient@axa.fr o per posta a AXA France IARD- Compliance DPO - 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex Potrebbe esserti richiesto di fornire una prova della tua identità qualora non fosse possibile identificarti con certezza.

del prezzo o sull'adeguamento della copertura.

Hai il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere il tuo punto di vista e di contestare la decisione.

Puoi esercitare tali diritti all'indirizzo indicato per l'esercizio dei Tuoi diritti.

9 - DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO

Inoltre, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, Italia.

Profilazione e processo decisionale automatizzato

Nel contesto della sottoscrizione e dell'esecuzione del contratto, i rischi possono essere valutati e quantificati, sulla base delle informazioni che ti riguardano o che riguardano i Tuoi beni, mediante un trattamento automatizzato o utilizzando elementi di profilazione che Ti riguardano. Tale trattamento può avere un impatto sulla determinazione



APPENDICE 1:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: DANNI CHE IL TUO ANI- MALE PUÒ CAUSARE A TERZI (GARANZIA OPZIONALE)



A. OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

La presente garanzia è opzionale ed è soggetta alla sua effettiva sottoscrizione ed inclusione nel Certificato di Polizza. Per quanto non previsto dalla presente Sezione, si applicano le condizioni generali della Polizza.

A titolo di chiarimento, la cessazione della garanzia Spese veterinarie per l'Animale comporterà automaticamente la cessazione della copertura di responsabilità civile disciplinata dalla presente Sezione.

Le seguenti razze canine sono escluse da tutte le coperture previste dalla presente Sezione: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.

Età dell'animale al momento della sottoscrizione: da 2 mesi a 10 anni.

La presente copertura sarà valida solo nella misura in cui la proprietà e/o la custodia e l'utilizzo dell'Animale siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

B. COSA È ASSICURATO

La Compagnia, fino al Limite indicato nel Certificato

di Polizza, fornisce copertura all'Assicurato per i Danni causati involontariamente a terzi e che, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, a seguito di morte, lesioni personali o danni alla proprietà causati dall'Animale.

C. LIMITI

- LIMITE DI COPERTURA: € 250.000
- LIMITI DI ETÀ

Non è possibile stipulare la presente garanzia assicurativa per Animali domestici che, secondo il Libretto sanitario, abbiano già compiuto 10 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.

Se l'animale compie 10 anni durante il Periodo di Copertura, la copertura assicurativa prevista dalla presente Sezione è valida fino alla scadenza annuale della Polizza.

• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente garanzia assicurativa, non sono considerati terzi:

a) Il coniuge/convivente/partner civile, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente e/o persona a carico che conviva con l'Assicurato, come da certificato di

stato di famiglia;

b) persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con Te, subiscano un danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

- **FRANCHIGIA**

Ad ogni Sinistro si applica una Franchigia di 150,00 EUR.

- **ESCLUSIONI**

La copertura assicurativa non si applica ai seguenti danni:

- a cose che Tu e/o i Tuoi familiari conviventi avete in custodia, deposito o possesso per qualsiasi motivo;
- derivanti dall'esercizio di attività venatorie;
- causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ad altri animali di Tua proprietà o dei Tuoi familiari conviventi;
- conseguenti all'uso professionale dell'Animale domestico (ad eccezione dei cani guida per non vedenti);
- causati da Animali durante il ricovero temporaneo in cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali;
- causati dall'Animale domestico quando non

vengono rispettate le norme vigenti (regolamenti, ordinanze, ecc.) sul luogo del sinistro relative agli animali domestici.

Sono inoltre esclusi i danni provocati o dipendenti da:

- la Tua condotta dolosa, ad eccezione della condotta dolosa di persone per le quali sei responsabile per legge;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'esposizione a radiazioni ionizzanti;
- la partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive ed eventi simili, esposizioni, sfilate, prove e competizioni canine/feline;
- l'utilizzo dell'Animale in violazione della legislazione vigente, in particolare maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.

D. GESTIONE DEI SINISTRI

La Compagnia, nella misura in cui ne abbia interesse, si occuperà della gestione dei Sinistri e delle controversie per Tuo conto, sia in sede extragiudiziale che dinanzi ai tribunali, sia civili che penali.

A tal fine, la Società potrà nominare, ove necessario, avvocati o periti tecnici ed eserciterà tutti i diritti e le azioni a cui Tu hai diritto.

Dovrai collaborare pienamente per consentire la corretta gestione di tali Sinistri e controversie e, ove richiesto, dovrai comparire personalmente in tribunale.

La Compagnia avrà il diritto di rivalersi su di Te per qualsiasi pregiudizio subito a seguito del mancato rispetto da parte Tua di tali obblighi.

La Compagnia sosterrà le spese legali sostenute per la difesa dell'azione intentata contro di Te, fino a un quarto del Massimale indicato nella Polizza in relazione al danno a cui si riferisce il Sinistro, in conformità all'articolo 1917 del Codice Civile.

Qualora l'importo dovuto alla parte lesa superi tale Limite, le spese legali saranno ripartite tra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione al rispettivo interesse di ciascuna parte.

La Compagnia non rimborserà alcuna spesa sostenuta per avvocati o periti non preventivamente approvati dalla Compagnia, né pagherà multe, sanzioni o spese penali.



APPENDICE 2

FORMULE ASSICURATIVE E LIVELLI DI COPERTURA



A. Tassi di rimborso per ciascuna formula Santévet:

I tassi di rimborso sono i seguenti:

- FORMULA LIGHT: 50%;
- FORMULA COMFORT: 70%;
- FORMULA PREMIUM: 90%;
- FORMULA CAT INDOOR: 90%.

B. Limiti di copertura annuali per ciascuna formula Santévet:

I limiti di copertura annuali sono i seguenti:

- FORMULA LIGHT: 2.000 euro ;
- FORMULA COMFORT : 3.500 euro;
- FORMULA PREMIUM : 5.000 euro;
- FORMULA CAT INDOOR: 2.000 euro.

C. Franchigia annuale Per ciascuna formula Santévet:

Le franchigie annuali sono le seguenti:

- FORMULA LIGHT: 20 euro;
- FORMULA COMFORT: 50 euro;
- FORMULA PREMIUM: 70 euro;
- FORMULA CAT INDOOR: 50 euro;

Periodo di carenza per tutte le formule Santévet:

I periodi di carenza applicabili a tutte le formule sono i seguenti:

Lesioni o incidenti: 48 ore;

Malattia o disturbo: 45 giorni;

Intervento chirurgico dovuto a malattia o disturbo: 5 mesi



APPENDICE 3

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL PACCHETTO PREVENZIONE



1. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE INCLUSE NEL PACCHETTO PREVENZIONE

Il Pacchetto Prevenzione può essere incluso in tutte le formule Santévet e consente ogni anno di rimborsare all'Assicurato determinate spese preventive fino a un limite di rimborso annuale definito nel Certificato di Polizza, che può essere utilizzato per pagare il veterinario a partire dalla data di inizio della Polizza senza periodo di Carenza.

Il Pacchetto Prevenzione può essere utilizzato per un massimo di quattro visite per anno assicurativo.

I prodotti saranno rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti (giustificati da una Scheda di Cure e da una fattura veterinaria dettagliata e pagata) fino ai seguenti massimali annuali:

- €30 per la modalità LIGHT
- €70 per la modalità CAT INDOOR
- €75 per le modalità CONFORT - €100 per la modalità PREMIUM

Questi limiti corrispondono ai rimborsi massimi nell'ambito del Pacchetto Prevenzione durante ciascun Anno Assicurativo (considerando tutti i prodotti e trattamenti combinati).

L'importo del Pacchetto Prevenzione viene rinnovato ad ogni scadenza annuale della Polizza.

La Franchigia non si applica al rimborso del Pacchetto Prevenzione.

Il Pacchetto Prevenzione è un servizio fornito e gestito esclusivamente dall'Intermediario (VETASSUR) in rappresentanza di LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, S.A.S. con capitale sociale di 11.972.405 €, iscritta al Registro del Commercio e delle Società (RCS) di Lione con il numero B 531 604 411, con sede legale in 35 rue de Marseille, 69007 Lione. Non si tratta di una garanzia assicurativa offerta dalla Compagnia.

2. SPESE RIMBORSATE DAL PACCHETTO PREVENZIONE

Durante la visita preventiva vengono offerti i seguenti servizi:

- spese sostenute per l'acquisto di prodotti a scopo preventivo,
- costi di vaccinazione,
- costi di consulenza durante la visita preventiva,
- costi relativi alla visita di valutazione comportamentale,
- sterilizzazione o castrazione e spese mediche relative a tali interventi;
- prodotti per la cura, l'igiene o il benessere e prodotti antiparassitari,
- spese alimentari, comprese quelle per alimenti dietetici e terapeutici o integratori alimentari.

Tali spese vengono aggiunte, ai fini del calcolo del rimborso garantito, al costo degli onorari del veterinario, entro i limiti dell'importo previsto nella Polizza.



www.santevet.it

VETASSUR SAS con sede legale in 35 Rue De Marseille CS 50623, Cedex 07, Lione, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) n. di registrazione ORIAS 07003163 e iscritta nel Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS con il n. EU00012424.